



Roma, 30 settembre 2022

AUTORITA' PER LE GARANZIE DELLE TELECOMUNICAZIONI-AGCOM

Trasmesso via pec all'indirizzo agcom@cert.agcom.it

Oggetto: DIFFERENZA DONNA – *Consultazione pubblica di cui alla delibera n. 292/22/CONS*

L'Associazione Differenza Donna ASP nasce a Roma il 6 marzo 1989 con l'obiettivo di far emergere, conoscere, combattere, prevenire e superare la violenza di genere. Fin dall'inizio l'Associazione ha avuto chiaro che la discriminazione, l'emarginazione e la sopraffazione nei confronti delle donne sono un fenomeno sociale diffuso, grave, complesso, che solo competenze specifiche possono combattere con efficacia.

Gli obiettivi di prevenzione della violenza di genere e di massimo accesso delle donne agli strumenti di rafforzamento individuale e di protezione dalla violenza, nella visione e prospettiva metodologica dell'Associazione necessitano il perseguimento di politiche che promuovano un cambiamento culturale radicale che superi i modelli di sopraffazione e dominio nella dimensione personale sia in quella comunitaria e sociale.

Tale cambiamento culturale impone, secondo la nostra esperienza, la critica diffusa e generalizzata ai regimi discorsivi e narrativi prevalenti, che promuovono ancora logiche di dominio di determinati gruppi su altri.

In Italia, le rilevazioni condotte da organizzazioni impegnate sul tema confermano che il gruppo che in modo sproporzionato rimane bersaglio dei discorsi d'odio sono le donne e le ragazze, cosicché anche i discorsi d'odio sono connotati da specificità di genere: dalla nostra esperienza di attiviste e da quelle delle donne accolte, più aumenta la presenza delle donne e delle ragazze nello spazio pubblico di parola, dai contesti più tradizionali alle piattaforme digitali, maggiore diviene la loro esposizione a forme di discorso d'odio con specifiche connotazioni di genere, che non di rado raggiungono tale gravità da integrare fattispecie penalmente rilevanti che impongono la richiesta di protezione all'autorità giudiziaria.

Abbiamo accolto artiste, giornaliste, donne impegnate nella politica istituzionale così come attiviste di nuova generazione, sindacaliste o donne lavoratrici in diversi settori che hanno

subito molteplici forme di *body shaming*, accuse di incompetenza e incapacità, insulti sessisti, fino a minacce di stupro.

I discorsi di odio sessista non sono neppure risparmiati alle donne sopravvissute alla violenza di genere né alle vittime di femminicidio.

Alla luce della particolare gravità del fenomeno e della rilevanza dell'iniziativa pubblica per perseguire gli obiettivi di prevenzione e sanzione del fenomeno, esprimiamo il nostro apprezzamento per l'iniziativa di codesta Autorità di adottare un regolamento *in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona, di rispetto del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio*.

Di seguito sottoponiamo alcune considerazioni sulla bozza di regolamento pubblicata e proposte di integrazione che si fondano sull'esperienza maturata nell'accoglienza e nel supporto alle donne e alle ragazze che sono state esposte a discorsi d'odio.

Al CAPO I, art. 1, lett. i) *"espressioni o discorsi d'odio (hate speech)", contenuti o espressioni suscettibili in modo diretto o indiretto, di istigare a commettere reati o effettuare apologia degli stessi nonché di offendere la dignità umana, di diffondere, incitare, propagandare oppure di giustificare, minimizzare o in altro modo legittimare la discriminazione e istigare alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, soprattutto nel caso di gruppi di minoranza o discriminati in virtù delle loro caratteristiche distintive;*

Pur comprendendo necessità di sintesi che hanno guidato tale definizione, si propone di esplicitare per esteso i motivi di cui all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali UE, al fine di rendere immediatamente accessibile la definizione.

Si propone di integrare la definizione come segue (vedi testo in grassetto): *"espressioni o discorsi d'odio (hate speech)", contenuti o espressioni suscettibili in modo diretto o indiretto, di istigare a commettere reati o effettuare apologia degli stessi nonché di offendere la dignità umana, di diffondere, incitare, propagandare oppure di giustificare, minimizzare o in altro modo legittimare la discriminazione e istigare alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo **sulla base del sesso, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale**, soprattutto nel caso di gruppi di minoranza o discriminati in virtù delle loro caratteristiche distintive"*.

Ne consegue adattamento dell'art. 4 co. 2 lett.a).

All'Art. 5, concernente "Iniziative di contrasto alle violazioni dei diritti fondamentali della persona e ai discorsi d'odio", si propone di aggiungere la raccomandazione di promuovere cooperazione costante con la società civile impegnata nella prevenzione delle molteplici forme di discorsi d'odio e, con riguardo ai fenomeni di matrice sessista, si chiede di raccomandare il coinvolgimento dei centri antiviolenza per l'elaborazione di buone pratiche che garantiscano modalità di diffusione di contenuti riguardanti ogni forma di violenza nei confronti delle donne scevri da pregiudizi e stereotipi sessisti.

Con riguardo ai profili sanzionatori, appare utile valutare l'opportunità di raccomandare ai destinatari del regolamento la predisposizione di meccanismi riparatori per le persone individuate come vittime dirette del discorso d'odio accertato.

Si propone, infine, di integrare l'art. 6 stabilendo, nell'ottica di instaurare una costante cooperazione con la società civile, la programmazione periodica, preliminare alla relazione sul monitoraggio, di consultazioni della società civile impegnata nella prevenzione delle molteplici forme di discorsi d'odio.

Rinnovando l'apprezzamento per l'iniziativa regolamentare, si confida nella considerazione che l'Autorità vorrà riservare alle proposte formulate.

Cordiali saluti.

Dr.ssa Elisa Ercoli

Presidente Associazione Differenza Donna